Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 28 ottobre 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(11400)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 14 ottobre 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hervé Boyer, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Haiti a Roma.

(11662)

Il giorno 14 ottobre 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Semih Akbil, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Turchia a Roma.

(11663)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1061**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Barcellona Pozzo di Gotto.

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1062**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la chimica industriale in Bergamo (secondo istituto).

N. 1062. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Bergamo, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per la chimica industriale (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la specializzazione per la chimica industriale presso l'istituto tecnico industriale « Paleocapa » di Bergamo del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1063**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni in Cerignola.

N. 1063. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Cerignola (Foggia), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1064**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Città di Castello.

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Città di Castello (Perugia), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1065**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la chimica industriale in Ferrandina.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Ferrandina (Matera), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per la chimica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1066**.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Gubbio.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Gubbio (Perugia), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1067.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni. in Jesi.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Jesi (Ancona), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1068.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica. in Legnago.

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Legnago (Verona), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1069.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la chimica industriale, in Milano (undicesimo istituto).

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Milano, a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per la chimica industriale (undicesimo istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1070.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Napoli-Miano.

N. 1070. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Napoli-Miano, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1071.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica. in Napoli-San Giovanni a Teduccio.

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Napoli-San Giovanni a Teduccio, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1072.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Nettuno.

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Nettuno (Roma), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1073.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettrotecnica in Nicotera.

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Nicotera (Catanzaro), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per la meccanica e l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1074.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Palazzolo Acreide.

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Palazzolo Acreide (Siracusa), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tenico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1075.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni e l'elettronica industriale in Palermo (terzo istituto).

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Palermo, a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni e l'elettronica industriale (terzo istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1076.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Pomarance.

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Pomarance (Pisa), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1077.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Pontedera.

N. 1077. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Pontedera (Pisa), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per la meccanica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1078.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche in Pozzuoli.

N. 1078. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico industriale per le industrie metalmeccaniche e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1079.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Rivoli.

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Rivoli (Torino), a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1080.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e la chimica industriale in Roma.

N. 1080. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, via Vallombrosa, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale e la chimica industriale e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. **716.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari;

Viste le deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Cagliari adottate rispettivamente il 13 gennaio 1976 e 4 marzo 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di malattie cardiovascolari della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari al fine di perequare il rapporto assistenti studenti perché allo stato attuale la cattedra non dispone di personale assistente;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di malattie cardiovascolari del posto di assistente ordinario

già assegnato alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 62;

Considerato che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Mario Raffo e che il consiglio della facoltà ha dichiarato che l'interessato ha dato il proprio consenso al trasferimento presso la cattedra di malattie cardiovascolari della stessa facoltà ed Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito alla cattedra di malattie cardiovascolari della stessa facoltà ed Università.

Il dott. Mario Raffo, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di malattie cardiovascolari della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. **717.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, n. 888, concernente modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso le facoltà di agraria e di ingegneria dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, n. 888, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976, Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 25, relativo alla modificazione alla ripartizione organica di alcuni posti di assistente ordinario presso le facoltà di agraria e di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa;

Visti il secondo e terzo comma del dispositivo del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 888, relativi al trasferimento dei posti di assistente della facoltà di ingegneria, unitamente ai titolari dottori Severino Zanelli e Alessandro Brambilla;

Vista la deliberazione del senato accademico della Università degli studi di Pisa, adottata il 14 maggio 1976, dalla quale si rileva che l'indicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di assegnazione dei posti di assistente risultano scambiati rispetto ai titolari dei posti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1975, n. 888, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976, Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 25, relativo alla modificazione alla ripartizione organica di alcuni posti di assistente ordinario presso le facoltà di agraria e di ingegneria dell'Università degli studi di Pisa, è rettificato come segue:

1) il posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnologia dei materiali dei reattori della facoltà di ingegneria, occupato dal titolare dott. Severino Zanelli, deve intendersi già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, anziché con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658;

2) il posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnologia dei materiali dei reattori della facoltà di ingegneria, occupato dal titolare dott Alessandro Brambilla, deve intendersi già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, anziché con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1976, n. **718.**

Tariffe postali, telegrafiche e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, 1° aprile 1967, n. 595 e 6 marzo 1968, n. 679, con i quali sono state determinate le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica e le soprattasse per le comunicazioni telex da e per i posti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 37, con il quale si è provveduto alla ristrutturazione ed alla revisione delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1976 le tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dalla stessa data le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nell'annessa tabella 6, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dal 1° novembre 1976 sono abrogati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, 1° aprile 1967, n. 595, 6 marzo 1968, n. 679 e 24 febbraio 1975, n. 37, citati nelle premesse.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1977 viene istituita per gli invii di cui alle voci 1, 2 e 4 non normalizzati dell'allegata tabella 1, limitatamente al primo scaglione di peso, una tariffa più elevata pari alla misura stabilita per il secondo scaglione di peso di ciascun tipo di invio.

Per invio normalizzato si intende un oggetto di formato rettangolare la cui lunghezza non sia inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4 e che abbia dimensioni non inferiori a cm 9 × cm 14 e non superiori a cm 12 × cm 23,5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 183

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI PER L'INTERNO

CORRISPONDENZE

1) Lettere:		
fino a 20 gr:		
invii normalizzati	L.	170
invii non normalizzati (1)	»	320
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	320
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	420
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	900
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1750
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	3000
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	4800
Lettere dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:		
metà della tariffa		
1-*bis*) Biglietti postali	L.	120
2) Carte manoscritte - Fatture commerciali:		
fino a 20 gr:		
invii normalizzati	L.	160
invii non normalizzati (1)	»	300
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	300
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	360
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	800
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1600
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	2800
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	4200
3) Cartoline di Stato e dell'industria privata - Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili - Stampe augurali - Avvisi di ricevimento o di pagamento	L.	120
Cartoline di Stato e dell'industria privata dirette a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate	»	60
4) Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 5 e cedole di commissioni librarie:		
fino a 50 gr:		
invii normalizzati	L.	70
invii non normalizzati (1)	»	90
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	90
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	170
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	300
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	700
5) Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1000 esemplari:		
Gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, settimanali di informazione aventi caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	0,50
per ogni 50 gr o frazione in più	»	0,20
Gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni 15 giorni:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	20
per ogni 50 gr o frazione in più	»	10
Gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	25
per ogni 50 gr o frazione in più	»	10
Gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	35
per ogni 50 gr o frazione in più	»	15
Gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purché si pubblichino almeno una volta per semestre:		
per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	35
per ogni 50 gr o frazione in più	»	15

(1) Tariffa in vigore dal 1° luglio 1977.

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta.

Le stampe periodiche non possono avere carattere postulatorio e quelle dei primi quattro gruppi non possono contenere pubblicità a favore proprio.

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70 % della superficie totale del periodico:

tariffe di cui alla voce 4 (stampe non perodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascun oggetto:

per ogni 50 gr o frazione . . . . L. 10

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

Stampe periodiche che abbiano come finalità esclusiva o prevalente l'attività pubblicitaria a scopo commerciale o che promuovano o richiedano l'invio o la raccolta di offerte, oboli, contribuzioni e simili:

tariffe di cui alla voce 4 (stampe non periodiche).

Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 100 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di informazione aventi caratteristiche e prezzo di vendita dei quotidiani, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . L. 70

6) Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale . . . . » 10

7) Pacchetti postali - campioni di merci - incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 gr . . . . L. 200
da oltre 100 gr fino a 250 gr . . . . » 350
da oltre 250 gr fino a 500 gr . . . . » 650
da oltre 500 gr fino a 1000 gr . . . . » 1100

PACCHI POSTALI

8) Prezzo dell'etichetta per tutti i pacchi postali . . L. 50

9) Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg . . . . L. 900
da oltre 1 kg fino a 3 kg . . . . » 1100
da oltre 3 kg fino a 5 kg . . . . » 1300
da oltre 5 kg fino a 10 kg . . . . » 2000
da oltre 10 kg fino a 15 kg . . . . » 2500
da oltre 15 kg fino a 20 kg . . . . » 3000

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorata del 100 %.

10) Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 100 %;

b) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce maggiorate del 100 %.

11) Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . L. 400
b) ingombranti: tariffa unica . . . . » 800

12) Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo 3 giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 4000) . . . . L. 200

13) Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'amministrazione dalle agenzie autorizzate alla accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . L. 110

b) diritto dovuto all'amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . L. 110

c) diritto che deve essere corrisposto alla amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg:

per ogni pacco:

fino a 10 kg . . . . L. 600
da 10 kg fino a 20 kg . . . . » 1200

SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

14) Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b*) . . . . L. 350

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 175

15) Soprattasse di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . L. nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.:

per ogni 50 gr o frazione . . . . L. 15

Pacchi:

fino a 1000 gr . . . . » 400
per ogni 500 gr o frazione in più . . . . . . » 200

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a kg 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

16) Diritto di assicurazione:

1) Sulle corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

a) ordinaria e convenzionale:

per ogni 50.000 lire o frazione . . . . L. 500

b) contro i rischi di forza maggiore: tariffa di cui alla lettera *a*) maggiorata del 100 %.

2) Sui pacchi (oltre la tassa di francatura):

a) ordinaria e convenzionale:

per ogni 50.000 lire o frazione . . . . L. 1000

b) contro i rischi di forza maggiore: tariffa di cui alla lettera *a*) maggiorata del 100 %.

17) Diritto di assegno (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 350

18) Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 350

19) Posta pneumatica:

lettere e biglietti fino a 20 gr e cartoline:

soprattassa . . . . L. 50

20) Fermo in posta e fermo telegrafo:

diritto fisso . . . . L. 100

21) Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . L. 180

22) Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15 %;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15 %;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20 %.

23) Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 2.000

24) Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

25) Caselle postali:

nolo mensile:

per le caselle aperte . . . . L. 400
per le caselle chiuse piccole . . . . » 600
per le caselle chiuse medie . . . . » 800
per le caselle chiuse grandi . . . . » 1000

26) Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati - diritto mensile . . . L. 1000
se a cura dell'amministrazione - diritto mensile . . » 5000

27) Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 5000

28) Tessere postali di riconoscimento . . . . L. 600

29) Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati; per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari; per conoscere l'esito di titoli postali L. 500

SERVIZI DI BANCOPOSTA

30) Vaglia ordinari:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 50):
fino a L. 20.000 . . . . L. 250
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 . . . . . . » 500
da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 . . . . . » 900
da oltre L. 200.000 fino a L. 400.000 . . . . . » 1200
da oltre L. 400.000 fino a L. 600.000 . . . . . . » 1800

31) Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:

tassa di emissione:

metà della tariffa.

32) Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 200

33) Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 150

34) Vaglia scaduti: tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . . L. 500
b) per ogni vaglia di servizio . . . . » 150

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

35) Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . . . . L. 500

36) Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . . . L. 500
per ogni 50.000 lire o frazione in più . » 100

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 400
per ogni 50.000 lire o frazione in più . . . . . » 100

37) Conti correnti postali:

a) versamento: tassa unica . . . . L. 200

b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno:

assegni trasferibili e non trasferibili con recapito in busta al beneficiario:

tassa unica . . . . L. 300

Sono esenti dal pagamento della tassa: le operazioni di postagiro; i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici; i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a proprio favore non trasferibili, le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'amministrazione postale;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . L. 200

d) copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni facciata del mod. Ch. 4-*bis* (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . » 400

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dello assegno da rinnovare) . . . . » 500

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purché esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . . . . L. 400

g) procedura di inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco o non ancora addebitati:

diritto fisso (da addebitarsi sul conto) . . L. 400

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi allo atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . L. 100

i) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sulla apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione . . . . L. 100

l) duplicati di certificati di allibramento, richiesti dal correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni duplicato . . . . L. 150

m) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . » 200

38) Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 600

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro 6 mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

39) Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 400

Se la somma a saldo è inferiore a L. 400 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

40) Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000 . . . L. 100
per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . » 1000
per ogni buono dell'importo di L. 100.000 e 250.000 . . . . » 2000
per ogni buono dell'importo di L. 500.000 e 1.000.000 . . . . » 3000

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

TABELLA 2

LIMITI DI PESO, DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

LIMITI MASSIMI DI PESO

1) Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . . kg 2

N.B. — Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di kg 2 è ammesso l'invio fino al peso di kg 3.

2) Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . kg 7

3) Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili . gr 20

4) Cedole di commissioni librarie . gr 50

5) Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . kg 1

6) Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'amministrazione:

vuoti gr 500
con corrispondenza . kg 2

7) Pacchi:

a) pacchi postali ordinari kg 20
b) pacchi urgenti » 5
c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso » 10
d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . » 10

DIMENSIONI MASSIME

1) Lettere, carte manoscritte, fatture commerciali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste: cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza, con cm 10 di diametro.

Invii normalizzati (limitatamente al primo scaglione di peso): cm 12 × cm 23,5.

2) Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici e cedole di commissioni librarie: cm 15 × 10,7.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

3) Stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili: cm 23,5 × 12, tolleranza in più mm 2.

4) Pacchetti postali e campioni: cm 45 × 20 × 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purchè la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm 75 o cm 60.

5) Incisioni foniche su dischi, nastro o filo: cm 45 × 45 × 20.

6) Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione: cm 50 × 30.

7) Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 14 × 9.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1) Assicurazione ordinaria e convenzionale:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze . L. 1.000.000
per i pacchi . » 500.000

b) nei rapporti degli uffici predetti con le agenzie e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . L. 500.000

c) nei rapporti degli uffici indicati nelle lettere precedenti con le ricevitorie e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . L. 25.000

2) Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze ed i pacchi:

lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali, uffici locali e agenzie . . . . L. 500.000

nei rapporti degli uffici predetti con le ricevitorie e fra queste . . . . » 25.000

3) Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . . . L. 100
limite massimo per ciascun vaglia . . . » 600.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse della amministrazione;

per quelli emessi nell'interesse di altri enti od amministrazioni il limite massimo è:

per gli uffici principali . . . . L. 5.000.000
per gli uffici locali . . . . » 1.000.000
per le agenzie . . . . » 600.000

4) Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali . L. 1.000.000
nelle agenzie . . . . » 500.000

5) Conti correnti postali:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e le sezioni « cassa » degli uffici dei conti correnti . . . . . . L. 5.000.000
per gli uffici locali . . . . » 1.000.000
per le agenzie . . . . » 500.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonchè per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste.

Limite massimo per ogni assegno trasferibile L. 1.000.000

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'amministrazione):

per i versamenti, gli assegni non trasferibili ed i postagiro . . . . L. 100
per gli assegni trasferibili . . . . » 1.000

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'amministrazione p.t. non sono soggette ad alcun limite.

6) Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dalla amministrazione):

per gli uffici principali . . . . L. 5.000.000
per gli uffici locali . . . . » 3.000.000
per le agenzie . . . . » 1.000.000

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficienza e dei depositi giudiziari.

b) limiti minimi (salvo le eccezioni stabilite dall'amministrazione) . . . . L. 100

Questa limitazione non si applica:

1) ai depositi eseguiti con versamento di cedole dei titoli del debito pubblico al portatore o di rate di interessi su titoli del debito pubblico nominativi;

2) ai depositi eseguiti sui libretti intestati ad enti ecclesiastici per sopravanzo di reinvestimento di rendita;

3) ai depositi eseguiti su libretti intestati al personale avventizio degli uffici catastali per ritenute di garanzia;

4) ai depositi ordinati per speciali circostanze dall'amministrazione;

5) ai rimborsi concernenti il prelevamento del credito residuale del libretto e le riscossioni degli interessi inscrittivi;

6) ai rimborsi ordinati dall'amministrazione.

7) Buoni postali fruttiferi:

l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'amministrazione:

per gli uffici principali	L. 5.000.000
per gli uffici locali .	» 3.000.000
per le agenzie	» 1.000.000

8) Operazioni effettuate nei recapiti:

i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'amministrazione.

9) Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:

il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici è stabilito in L. 30.000.

10) Operazioni eseguite in titoli anzichè in contanti:

le operazioni che non implicano un effettivo movimento di danaro, e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anzichè in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissione di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 3*a*) per ciascun vaglia.

Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o di deposito eseguite mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, dei Banchi di Napoli o di Sicilia o degli altri istituti di credito di diritto pubblico indicati dall'amministrazione a condizione che siffatti titoli siano intestati al « cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore ».

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

TABELLA 3

INDENNITA' DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E I PACCHI

1) L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2) L'indennità dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità devono essere rimborsate anche le tasse pagate.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

TABELLA 4

TARIFFE TELEGRAFICHE PER L'INTERNO

SERVIZI ORDINARI

1) Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole	L. 1000
per ogni parola in più	» 50

2) Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole	L. 2000
per ogni parola in più	» 100

3) Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa fino a dieci parole	L. 1000
per ogni parola in più	» 50

4) Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa fino a dieci parole	L. 2000
per ogni parola in più	» 100

5) Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati:

tassa fissa	L. 1300

6) Telegrammi « Oceano »:

tassa fissa fino a dieci parole	L. 1000
per ogni parola in più	» 50

7) Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni:

tassa fissa fino a dieci parole	L. 250
per ogni parola in più	» 5

8) Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole	L. 300
per ogni parola in più	» 10

9) Fototelegramami trasmessi fra posti telefonici pubblici statali e fra questi ed i posti telefonici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18×9,9: quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.200;

b) fototelegrammi del formato cm 18×13,2: quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500;

c) fototelegrammi del formato cm 18×16,5: cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500;

d) fototelegrammi del formato cm 18×19,8: sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.500.

Per le trasmissioni fototelegrafiche effettuate nelle ore dalle 0 alle 8 e dalle 20,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle 0 alle 8 e dalle 13 alle 24 del sabato, dalle 0 alle 24 dei giorni dichiarati festivi la sola tariffa telefonica interurbana base è ridotta del 50 per cento.

Fototelegrammi urgenti: tariffa telefonica interurbana base raddoppiata più la soprattassa telegrafica.

10) Trasmissione di fototelegrammi in partenza da posti telefonici privati e diretta a posti telefonici pubblici statali:

ordinari: pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito più una unità telefonica, maggiorata di una soprattassa telegrafica di L. 1.200 per i fototelegrammi del primo formato e di L. 1.500 per gli altri formati previsti nella precedente voce n. 9);

urgenti: tariffa telefonica base dei fototelegrammi raddoppiata, maggiorata della relativa soprattassa telegrafica.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

TABELLA 5

TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

1) Radiotelegrammi scambiati, via stazione radio p. t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa radiotelegrafica costiera per ogni parola	L. 130
tassa radiotelegrafica di bordo per ogni parola	» 90

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti:

a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani;

b) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo stato maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili,

ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:

tassa costiera	L. 90
tassa di bordo	» 60

La tassa radiotelegrafica costiera di L. 130 per parola si applica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.

2) Radiofototelegrammi scambiati via stazione radio principale p.t. di Roma, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

	Mediterraneo	Oceano
a) del formato di cm 18×9,9:	—	—
tassa costiera	L. 3.000	L. 6.000
tassa di bordo	» 3.000	» 6.000
tassa terrestre:		
tassa telegrafica	» 2.200	» 2.200
tassa di prosecuzione	» 2.650	» 2.650
Totale . . .	L. 10.850	L. 16.850
b) del formato di cm 18×13,2:		
tassa costiera	L. 3.750	L. 7.500
tassa di bordo	» 3.750	» 7.500

tassa terrestre:		
tassa telegrafica .	L. 2.200	L. 2.200
tassa di prosecuzione	» 2.650	» 2.650
Totale	L. 12.350	L. 19.850

c) del formato di cm 18×16,5:

tassa costiera	L. 4.500	L. 9.000
tassa di bordo .	» 4.500	» 9.000
tassa terrestre:		
tassa telegrafica .	» 2.200	» 2.200
tassa di prosecuzione	» 2.650	» 2.650
Totale	L. 13.850	L. 22.850

d) del formato di cm 18×19,8:

tassa costiera	L. 5.250	L. 10.500
tassa di bordo	» 5.250	» 10.500
tassa terrestre:		
tassa telegrafica .	» 2.200	» 2.200
tassa di prosecuzione .	» 2.650	» 2.650
Totale .	L. 15.350	L. 25.850

3) Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche, tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa di bordo .	L. 1650
tassa costiera e di linea	» 2400
Totale	L. 4050

Dopo la prima unità per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

4) Tariffe radiotelefoniche della 1ª zona (1):

a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane, esclusi i casi previsti ai punti b), c) e d):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 600
tassa di bordo .	» 600
tassa terrestre	» 300
Totale	L. 1500

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 405
tassa di bordo .	» 405
tassa terrestre	» 300
Totale .	L. 1110

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi operanti tra o in porti nazionali o navi che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 300
tassa di bordo	» 300
tassa terrestre	» 300
Totale . . .	L. 900

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

c) conversazioni radiotelefoniche scambiate su qualsiasi gamma di frequenza tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:

per ogni unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 100
tassa di bordo	» 100
tassa terrestre	» 200
Totale . . .	L. 400

Dopo la prima unità di conversazione si percepisce, per ogni ulteriori unità o frazione l'intera tariffa unitaria.

Per le conversazioni non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

5) Tariffe radiotelefoniche della 2ª zona (1):

a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 1110
tassa di bordo	» 1110
tassa terrestre	» 300
Totale . . .	L. 2520

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 735
tassa di bordo	» 735
tassa terrestre	» 300
Totale . . .	L. 1770

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L. 750
tassa di bordo	» 255
tassa terrestre	» 300
Totale . . .	L. 1305

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nel mare Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra al canale di Suez e nel mar Nero.

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nell'oceano Atlantico, fuori dello stretto di Gibilterra, nella zona compresa fra i meridiani 30° est e 15° ovest e i paralleli 30° e 70° nord.

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

6) Tariffe radiotelefoniche della 3ª zona (1):

a) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1650
tassa di bordo	»	1650
tassa terrestre	»	300
Totale	L.	3600

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratta di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo stato maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1110
tassa di bordo	»	1110
tassa terrestre	»	300
Totale	L.	2520

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione);

b) conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:

valgono le stesse tariffe di cui al punto *b*) della 2ª zona.

7) Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico, per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione in una delle tre zone di mare:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

8) Conversazioni « personali »:

a) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione. Detta soprattassa per le conversazioni « personali » interessanti i pescherecci, di cui al punto 4), lettera *c*), è fissata in L. 140, così ripartite: L. 35 per soprattassa costiera; L. 35 per soprattassa di bordo e L. 70 per soprattassa terrestre;

b) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche « personali » di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la citata soprattassa, anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione su tutti i mari non considerati nella 1ª e 2ª zona.

TABELLA 6

TARIFFE INTERNE PER IL SERVIZIO TELEX

Comunicazioni	Minimo un minuto	Ogni minuto successivo o frazione
Urbane	L. 60	L. 30
Interurbane:		
con distanze fra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria	» 180	» 90
con distanza fra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria	» 300	» 150

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50 per cento.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50 per cento.

Per collegamenti ordinari (durata minima un anno), il titolare di uno o più posti telex deve garantire un traffico minimo annuo nella misura appresso specificata:

per 1 posto telex: traffico minimo pari a	L.	400.000
per 2 posti telex: traffico minimo pari a	»	700.000
per 3 posti telex: traffico minimo pari a	»	1.000.000
per 4 posti telex: traffico minimo pari a	»	1.300.000
per ogni altro posto, dopo i primi quattro	»	400.000

Ai fini del computo del traffico minimo annuo, è ammessa la compensazione, nel senso che esso viene calcolato sulla base del traffico complessivo svolto dai posti in uso al medesimo utente, anche se ubicati in sedi diverse.

Per i collegamenti provvisori (durata minima 15 giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di L. 20.000.

COMUNICAZIONI TELEX DA E PER I POSTI PUBBLICI

Oltre alla normale tariffa telex nazionale o internazionale, per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è dovuta la seguente soprattassa:

per la durata minima di un minuto . . . . . . L. 700
per ogni minuto o frazione in più . . . . » 150

La durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex;

per ogni comunicazione telex in arrivo . . . . . L. 250

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto »;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1973, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Veneto » nella seduta del 6 maggio 1976, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto » è costituita come segue:

Presidente:

Giovenco dott. Luigi, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Pensini dott. Ferdinando, consigliere della Corte dei conti;

Crimì dott. Roberto, vice prefetto;

Diaz dott. Giorgio, vice prefetto;

Cascella dott. Mariano, primo dirigente del Ministero del tesoro;

Moschetti prof. Francesco, esperto nelle discipline amministrative;

Sullam avv. Renzo, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Bruno De Gregorio, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione — quali membri supplenti — le sottoindicate persone:

Prota dott. Bruno, primo referendario della Corte dei conti;

Collenea Isernia dott. Francesco, vice prefetto ispettore;

Bottin avv. Aldo, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 23

(11525)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como;

Viste le dimissioni del sig. Antonino Maino da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio;

Vista la nota n. 7236 del 21 giugno 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Achille Mojoli in sostituzione del sig. Antonino Maino, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Achille Mojoli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Como in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del sig. Antonino Maino, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11306)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia;

Viste le dimissioni del dott. Franco Traina da componente del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la nota n. 2/1406 del 20 agosto 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Venezia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Giacomo Marcolin in sostituzione del dott. Franco Traina, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giacomo Marcolin è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Franco Traina, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11308)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1976.

Tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 10 marzo 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° novembre 1976 le tariffe telegrafiche per l'interno, relative ai servizi speciali ed accessori ed allo scambio di telefoto, sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

A decorrere dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 24 febbraio 1975, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1976
Registro n. 55 Poste, foglio n. 40

TABELLA *A*

SOPRATTASSE TELEGRAFICHE PER L'INTERNO
RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI

1) Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti - FSP .	L.	200
2) Soprattassa per telegrammi multipli - TMx:		
a) per ogni telegramma di non più di 30 parole per quanti sono gli indirizzi .	»	150
b) per i telegrammi con più di 30 parole, per ogni serie o frazione di serie di 30 parole oltre le prime 30, per quanti sono gli indirizzi .	»	100
3) Soprattassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandata - PR - o fermo posta raccomandata - GPR	»	620
4) Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento - avviso telegrafico di pagamento	»	1.500
5) Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento - avviso telegrafico urgente di pagamento .	»	3.000
6) Soprattassa per telegrammi con risposta pagata - RP - ovvero - RPAIMx .	»	100
7) Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC .	»	1.500
8) Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - PCP	»	170
9) Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati - TC - di qualunque categoria	L.	30
10) Soprattassa per telegrammi con indicazione - MP	»	100
11) Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa	»	1.500
E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta;		
b) in ogni altro caso:		
se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	»	1.500
se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa	»	3.000
c) soprattassa per risposta spedita per posta ordinaria	»	170
d) soprattassa per risposta spedita per posta raccomandata	»	520
e) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente »	»	1.500
12) Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . .	»	300
13) Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . .	»	620
14) Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	250
15) Rilascio di copia di un telegramma:		
a) per ogni telegramma sino a 50 parole . .	»	200
b) per i telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di serie di 30 parole oltre le prime 50	»	100
16) Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta comprovante la consegna di un telegramma al destinatario	»	250
17) Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma .	»	250
18) Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
per ogni telegramma	»	50
minimo mensile	»	1.000
19) Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:		
a) per un trimestre (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre) . . .	»	5.000
b) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre)	»	9.000
c) per un anno solare	»	15.000
20) Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le borse della Repubblica . .	»	300
21) Trasmissione dei telegrammi a mezzo del servizio telex: oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.		
Gli utenti telex destinatari di telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 19).		
22) Fonodettatura telegrammi:		
1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:		
a) nell'ambito della rete urbana o settoriale	»	250
b) nell'ambito distrettuale	»	300

2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana	L.	100
23) Soprattassa per riformatazione di radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON	»	200

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

TABELLA *B*

SOPRATTASSE PER L'INTERNO RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI PER LO SCAMBIO DI TELEFOTO FRA POSTI PUBBLICI FOTOTELEGRAFICI STATALI.

1) Soprattassa per risposta pagata - RPx	L.	100
2) Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC	»	1.500
3) Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo espresso postale - Postxp	»	520
4) Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto pubblico a mezzo espresso postale raccomandata - PR e Postxp	»	870
5) Soprattassa per posta raccomandata - PR	»	520
6) Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR	»	620
7) Soprattassa per fototelegrammi multipli - TMx:		
a) per il primo indirizzo	»	800
b) per ciascuno dei successivi	»	550
8) Soprattasse per copie di fototelegrammi da consegnare al medesimo destinatario, oltre la prima - Rx:		
a) per la seconda copia	»	700
b) per ciascuna delle successive	»	500

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

(11746)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente il comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione in data 6 ottobre 1976, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato il suo delegato;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Vincenzo Scotti è nominato componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del Sottosegretario on. Salvatore Lima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11666)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni D'Avenza, in Carrara-Avenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confezioni D'Avenza, con sede in Carrara-Avenza (Massa Carrara), con effetto dal 3 febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni D'Avenza, con sede in Carrara-Avenza (Massa Carrara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11707)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria molitoria operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976 e 23 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 21 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11708)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Ricostituzione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge predetta per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alle nomine, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 24 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visto l'art. 42 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che dispone l'integrazione del comitato medesimo con un rappresentante del Ministero dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che a tal fine sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale:

Federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri e internavigatori (Fe.N.L.A.I. - CISL);

Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori (F.I.A.I. - CGIL);

Federazione nazionale autoferrotranvieri e internavigatori (F.N.A.I. - UIL);

Federazione nazionale autoferrotranvieri e internavigatori (F.N.A.I. - CISNAL);

Federazione autonoma italiana sindacati autoferrotranvieri internavigatori autotrasportatori e ausiliari del traffico (F.A.I.S.A. - CISAL);

Federazione nazionale trasporti pubblici enti locali (Federtrasporti - CISPEL);

Federazione nazionale imprese trasporti (FE. N.I.T.;

Associazione sindacale Intersind;

Associazione nazionale autoservizi in concessione (A.N.A.C.);

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione nazionale lavoratori autoferrotranvieri e internavigatori (Fe.N.L.A.I. - CISL);

Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori (F.I.A.I. - CGIL);

Federazione nazionale autoferrotranvieri e internavigatori (F.N.A.I. - UIL);

Federazione nazionale autoferrotranvieri e internavigatori (F.N.A.I. - CISNAL);

Federazione nazionale trasporti pubblici enti locali (Federtrasporti - CISPEL);

Federazione nazionale imprese trasporti (FE. N.I.T.);

Associazione sindacale Intersind;

Associazione nazionale autoservizi in concessione (A.N.A.C.);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Morra Lauro, Cannavale Antonio, Testolina Giovanni, Bianchi Piero, Dughera Giuseppe, Melloni Franco, Caimmi rag. Carlo e Bagnoli Nino, in rappresentanza dei lavoratori del settore;

Galvani dott. Umberto, Cenci dott. Pier Luigi, Picardi dott. Mario e Marcolin dott. Egidio, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore;

Vernaglia dott. Alberico, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napolitano dott. Daniele, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Jadanza dott. Guido, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Ceresio

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1529, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale del lago di Lugano in comune di Porto Ceresio (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, partita 636, mappale 1041, della superficie di mq 60 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 gennaio 1971 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11423)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Catania

Con decreto 10 aprile 1976, n. 37, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno dell'ex torrente Nuovo Buttaceto in comune di Catania, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46, particella 104 1/2, della superficie di mq 11.065 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 23 febbraio 1974 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11425)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rivello

Con decreto 10 aprile 1976, n. 274, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rivello (Potenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, particelle 612 (are 1.98) e 614 (centiare 4), della superficie complessiva di are 2.02 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 gennaio 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11426)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex greto di torrente in comune di Genova

Con decreto 1° giugno 1976, n. 275, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex greto del torrente Geirato e Rio Maggiore in comune di Genova, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 629/*b* (mq 70); 362/*b* (mq 280); 532/*b* (mq 120); 362 1/2 (mq 270) e 363 1/3 (mq 185), della superficie complessiva di mq 925 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 16 gennaio 1964 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11427)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due alvei in comune di Gemonio

Con decreto 10 aprile 1976, n. 235, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due alvei abbandonati del torrente Boesio in comune di Gemonio (Varese), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 366 1/2 (mq 200) e 1221 1/2 (mq 1980) della superficie complessiva di mq 2180 ed indicati nello stralcio planimetrico rilasciato il 30 ottobre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11424)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Soluble Plant Food dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Soluble Plant Food concessa all'impresa Ravit S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11468)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Foscano dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Foscano concessa all'impresa Sarif S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11469)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Foscano 50 dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Foscano 50 concessa all'impresa Sariaf S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11470)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Natrid dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Natrid concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11471)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Sythion dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sythion concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11472)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Trifene 60 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Trifene 60 concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11473)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Pini Eleonora Anna Maria, nata a Viareggio (Lucca) il 7 febbraio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Cagliari il 12 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11535)

La dott.ssa Basevi Emilia, nata a Torino il 25 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze matematiche conseguito presso l'Università di Padova il 18 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11536)

Il dott. Canfora Salvatore, nato a Cagliari il 21 luglio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 16 dicembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11537)

La dott.ssa Stracciati Stricchi Maria, nata a Siena il 14 maggio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Firenze il 14 marzo 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11554)

Il dott. Fussecas Giorgio, nato a Migdalia (Grecia) il 7 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 17 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11539)

La dott.ssa Ibba Paola, nata a Cagliari l'8 ottobre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 29 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11540)

La dott.ssa Bernardini Licia Maria, nata a Firenze il 6 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Firenze il 30 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11541)

La dott.ssa Branzi Cesarina, nata a Rovereto (Trento) il 30 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere moderne conseguito presso l'Università di Bologna il 28 febbraio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11542)

La dott.ssa Di Girolamo Francesca, nata a Fumone (Frosinone) il 10 gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma l'8 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11543)

Il dott. Giuseppe Campagnolo, nato a Cagliari il 23 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano il 31 ottobre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11544)

Il dott. Monicelli Furio, nato a Roma il 24 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 16 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11545)

Il dott. Fabbrocini Mariano, nato a Terzigno (Napoli) il 10 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 16 marzo 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11546)

Il dott. Ferrari Gian Luca, nato a Biella (Vercelli) il 19 febbraio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 13 marzo 1975.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11547)

Il dott. Lugliè Giovanni Battista, nato a Cuglieri (Nuoro) il 3 novembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile conseguito presso l'Università di Cagliari il 3 giugno 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11548)

Il dott. Ricceri Giuseppe, nato a Firenze il 23 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale sottosezione meccanica conseguito presso l'Università di Pisa il 29 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11549)

Il dott. Tavella Francesco Angelo, nato a Torino il 7 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Genova il 17 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11550)

La dott.ssa Guccerelli Lucia, nata a Volterra (Pisa) il 5 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Firenze il 30 ottobre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11551)

Il dott. Lucarini Leonardo, nato a Roma il 6 aprile 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano il 7 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11552)

Il dott. Martelli Gianfranco, nato a Cesena (Forlì) il 13 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Università di Firenze il 26 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(11553)

Smarrimento di diplomi originali di educazione fisica

La dott.ssa Sirri Renata, nata a Cesena il 18 maggio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna il 12 dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(11589)

La sig.ra Arlanch Liliana, nata a Rovereto (Trento) il 6 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica della Lombardia il 20 luglio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(11555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 25 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	863,90	863,90	862,75	863,90	864 —	863,85	864,15	863,90	863,90	863,90
Dollaro canadese	888,90	888,90	887 —	888,90	889,05	888,85	889 —	888,90	888,90	888,90
Franco svizzero	354,69	354,69	352,50	354,69	354,85	354,65	354,68	354,69	354,69	354,70
Corona danese	146,50	146,50	146,80	146,50	146,50	146,45	146,45	146,50	146,50	146,50
Corona norvegese	163,77	163,77	162,50	163,77	163,75	163,75	163,85	163,77	163,77	163,75
Corona svedese	204,57	204,57	203,40	204,57	204,70	204,55	204,65	204,57	204,57	204,54
Fiorino olandese	340,25	340,25	340,50	340,25	340,40	340,20	340,30	340,25	340,25	340,25
Franco belga	23,38	23,38	23,37	23,38	23,39	23,35	23,39	23,38	23,38	23,40
Franco francese	173,70	173,70	173,60	173,70	174 —	173,65	173,90	173,70	173,70	173,65
Lira sterlina	1371,80	1371,80	1369,90	1371,80	1372 —	1371,75	1373,25	1371,80	1371,80	1371,80
Marco germanico	359,38	359,38	358,70	359,38	359,70	359,35	359,50	359,38	359,38	359,40
Scellino austriaco	50,57	50,57	50,48	50,57	50,55	50,55	50,57	50,57	50,57	50,55
Escudo portoghese	27,63	27,63	27,70	27,63	27,50	27,60	27,58	27,63	27,63	27,60
Peseta spagnola	12,70	12,70	12,80	12,70	12,69	12,68	12,695	12,70	12,70	12,70
Yen giapponese	2,948	2,948	2,97	2,948	2,94	2,93	2,9475	2,948	2,948	2,94

Media dei titoli del 25 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,350
» 5 % (Ricostruzione)	93,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,800
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,625
» 5,50 % » » 1968-83	77,175
» 5,50 % » » 1969-84	78,250
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,500
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,525
» poliennali 7 % 1978	90,025
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,250
» » 9 % 1980	88,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	864,025
Dollaro canadese	888,95
Franco svizzero	354,685
Corona danese	146,475
Corona norvegese	163,81
Corona svedese	204,61
Fiorino olandese	340,275
Franco belga	23,385
Franco francese	173,80
Lira sterlina	1372,525
Marco germanico	359,44
Scellino austriaco	50,57
Escudo portoghese	27,605
Peseta spagnola	12,697
Yen giapponese	2,948

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento allo anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per titoli, a commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto gli studi di istruzione elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da lire 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, come ad esempio attestazioni di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o privati, che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I titoli, diplomi o attestati di cui sopra vanno prodotti in bollo da L. 700.

Non si terrà conto di documenti che perverranno dopo il termine indicato al primo e secondo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Esame dei titoli

La commissione determina i criteri di valutazione dei titoli, effettua la attribuzione del punteggio relativo ai titoli e forma la graduatoria di merito degli aspiranti.

La votazione complessiva è stabilita dai voti attribuiti dalla commissione giudicatrice ai titoli posseduti dai candidati.

Art. 5.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 4.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da legge speciale a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I cocorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri e dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 5;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a commesso.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 100, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 735.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 69.872 oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1976

p. *Il Ministro*: Del Nero

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1976
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 62

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) allega i sottoelencati documenti . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . »; ovvero « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(11490)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102, in data 31 dicembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1974;
Visto il successivo decreto n. 102-*bis*, in data 17 gennaio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il verbale redatto e sottoscritto dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Rondini Cesira . punti 68,193
2. Furgeri Sara . » 67,480
3. Falciasecca Leonora . . . . . . » 58,455

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 7 ottobre 1976

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1974;
Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Rondini Cesira: Cartoceto (unica);
2) Furgeri Sara: Mondolfo (Marotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 7 ottobre 1976

Il medico provinciale: CAVINA

(11492)

ISTITUTO CHIRURGICO « BASSINI » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(11722)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(11723)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762890)